

ASSENZE DELLO STUDENTE - PROCEDURA

NORMATIVA. Regolamento sulla valutazione D.P.R n. 122 del 22 giugno 2009; art. 5 D. Lgs. 62/2017; art. 14 del DPR 122/2009; C. M n. 20 del 4/03/2011.

INCIDENZA DELLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (Regolamento sulla valutazione D.P.R n. 122 del 22 giugno 2009). Lo studente non deve aver accumulato un numero di assenze superiore al 25% del monte ore annuo complessivo (non della singola disciplina). Per gli studenti non avvalentesi dell'IRC, si deve tener conto, in caso di non attivazione della materia alternativa, della possibile riduzione di orario (ad esempio in caso di entrata posticipata o di uscita anticipata: di solito monte ore generale meno 33 ore).

DEROGHE. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie, deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

ALCUNE IMPORTANTI SENTENZE IN MATERIA.

- negata la pretesa equivalenza tra l'elevato numero di assenze e la mancata ammissione alla classe successiva;
- l'omessa comunicazione ai genitori del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva;
- l'istituzione scolastica deve attivare opportune attività di recupero;
- la non ammissione non va motivata solo col numero di assenze, soprattutto in caso di profitto positivo dello studente.

Il Tar Lazio (Sentenza del 23 settembre 2019, n. 11231) ha messo in discussione la pretesa equivalenza tra l'elevato numero di assenze e la mancata ammissione alla classe successiva. Nell'occasione, i giudici laziali hanno stabilito, inoltre, che l'omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, precisando nel contempo che la mancata attivazione di corsi di recupero "si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso".

La non ammissione necessita di una motivazione che consideri le possibili azioni che la scuola avrebbe potuto attivare mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, Sentenza n. 899 del 25 maggio 2018)

In ordine al giudizio di valutazione, non può ricadere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un allievo alla classe successiva, l'incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero, con la conseguenza che pure se l'istituto nulla avesse disposto al riguardo, ciò non costituirebbe un'omissione di rilievo (Consiglio di Stato, Sentenza n. 236 del 17 gennaio 2011).

È stato dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente alla classe successiva, poiché era risultato assente per un vasto numero di giorni, nell'ipotesi ove il profitto scolastico globale era positivo e l'istituto non aveva informato i genitori dei rischi delle numerose assenze. Il Tar Puglia ha precisato che sarebbe stata necessaria una "motivazione rafforzata" sulle attività che l'Istituto avrebbe potuto e dovuto porre in essere, informando i genitori (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899).

La non ammissione non va motivata solo col numero di assenze. Appena sei giorni prima dell'emanazione dei suesposti principi, in tema di omessa comunicazione ai genitori dell'elevato numero di assenze del figlio, ad opera del Tar Lazio, quello pugliese aveva chiarito che è possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. In altri termini, se l'alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, detto presupposto non va interpretato con troppa severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe pregiudicare lo sviluppo personale ed educativo di colui che, per l'aspetto dell'apprendimento e degli esiti conseguiti, rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato in altro modo idoneo al passaggio alla classe successiva (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1473).

Il presupposto del numero delle assenze non va valutato con eccessiva severità. Nella stessa seduta (17 settembre 2019) il Tar Puglia ha ribadito che la presenza scolastica va valutata come mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno. Più in dettaglio, se lo studente, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza non va inteso con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura fondata solo sul numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere l'evoluzione personale ed educativa di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati raggiunti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Più in particolare, far ripetere l'anno scolastico ad un allievo, nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può notevolmente nuocere al suo percorso formativo e di vita, poiché lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe successiva, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studio (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1479).

La presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. Nel caso ove l'alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia questioni sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con smisurata severità, dal momento che una bocciatura motivata solamente dal numero delle assenze potrebbe, in modo ingiustificato, compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, sotto l'aspetto dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti dati, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436).